



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Firenze, 14 luglio 2015

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

Prot. N° del 381008/2015
Da citare nella risposta
Cl. 006 Cat. 03 Cas. 43
Risposta alla lettera del

Ns. Rif. 3130/2015

Comune di Vicchio
Via Garibaldi, 1 – 50039 Vicchio PEC

e p.c.:
Regione Toscana
Direzione Generale Governo del Territorio
Via di Novoli, 26 - Firenze..... PEC

OGGETTO: COMUNE DI VICCHIO – Località Molinuccio - Casole

Intervento: Variante al Piano Attuativo per nuova edificazione a fini sociali dell'intervento n.30-1 del R.U.

Procedimento: Osservazione a seguito di "Adozione" ai sensi del comma 3 art.111 della L.R. 65/2014

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Sforzi

Vista la Vs. nota pervenuta il 17 giugno 2015 n.326959 e relativi allegati, riguardanti quanto indicato in oggetto. L'intervento è ubicato a circa 2,5 km dall'abitato di Vicchio.

Come si evince dalle norme tecniche, la variante in oggetto propone:

- la realizzazione di un nuovo fabbricato contenente una cappella-chiesa per la comunità, attigui locali adibiti a sagrestia e magazzino, servizi igienici, una sala incontri;
- piccoli adeguamenti funzionali agli immobili esistenti;
- alcuni nuovi fabbricati destinati all'accoglienza;
- alcune tettoie per le autovetture;
- un parcheggio di circa mq.1.000.

I volumi da realizzare previsti (come dichiarato negli allegati al piano) sono complessivamente di mc.2.095.

Nella delibera trasmessa si asserisce di non incrementare il carico urbanistico ma di razionalizzare la distribuzione funzionale degli spazi.

1. Aspetti Urbanistici

Considerati:

- il P.S. approvato il 29 aprile 2005 con delibera di consiglio comunale con delibera n. 40;
- il R.U. approvato il 6 aprile 2007 con delibera di consiglio comunale n.45;
- il P.A. originario approvato il 21 aprile 2009 con delibera di consiglio comunale n.25;

Si ricorda che il P.T.C.P. è stato approvato con deliberazione del C.P. n.1/2013, pubblicato su BURT n.11/2013. Rispetto alla Carta dello Statuto del territorio del PTCP (Tavola n.14) l'area interessata da variante ricade:

- nel "territorio aperto", disciplinato ai sensi dell'art.7 della N.A.;
- all'interno della "APS 029 Rupecanina", disciplinato ai sensi dell'art.12 delle N.A. "Aree di protezione storico ambientale" che costituisce "Invariante strutturale. Risorse e beni del patrimonio territoriale provinciale" ai sensi dell'art.1 quater delle N.A.;

Area di protezione storico-ambientale Rupecanina:

Aree di rispetto intorno ai monumenti storico-artistici e Zone paesistico-panoramiche

descrizione: tratto di viabilità panoramica con aperte visuali sul paesaggio storico-agrario e ambito di tutela di complessi storici.

- da un esame della "Carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento" risulta che l'area su cui insiste l'intervento ricade in *zone a elevata vulnerabilità*, disciplinato ai sensi dell'art. 2 delle N.A. "*Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento*".

Palazzo Medici Riccardi
10, via Ginori 50129 Firenze
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITA' E LL.PP.,
GESTIONE IMMOBILI



Estratto dalla tavola n.14 dello Statuto del territorio del PTC – Con cerchio rosso l'area in esame

Si osserva che il presente piano in “variante” se pur previsto nel PS e RU del Comune ricade fuori dal perimetro territorio urbanizzato sia nel PTC che nel PS e RU del Comune, e risulta ricadere nell’ invariante strutturale al PTC a protezione storico-ambientale con relative prescrizioni indicate nelle N.A. a cui attenersi;
Si fa presente anche che nella documentazione pervenuta, non si rileva dalla relazione tecnica del Responsabile del procedimento la coerenza esterna agli strumenti di pianificazione sopraordinata ed in particolare al PTC.

Osservazione sugli Aspetti Idraulici

Visto il contributo dell’Ufficio Difesa del Suolo se ne riportano gli aspetti salienti:

Non si rilevano aspetti incidenti sul buon regime idraulico dei corsi d’acqua ad eccezione della necessità di allontanare dal Borro di Tramonti la tettoia autoportante individuata negli elaborati progettuali con il numero “5c”, in modo che rispetti la distanza minima di 10 metri dal ciglio superiore di sponda, al pari di qualsiasi altro manufatto di arredo, in ottemperanza al rigoroso divieto di cui all’art.1 della L.R.21/2012 e all’art.96 lett.f del R.D.523/1904.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianni Nesi

Il Responsabile della A.P.
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Adriana Sgolastra